

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI "QUERENCIA APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Il Circolo ARCI Querencia APS, costituito in L'Aquila in data 15/10/2006 con sede legale in via dei Guelfi 13 L'Aquila e sede sociale in Piazza D'Arti Via P. Ficara L'Aquila, è una Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il circolo è un Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, antifascista e progressista, che persegue fini di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 8 del CTS non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

Scopo del circolo è quello di essere un luogo dove far crescere cultura e civiltà in un confronto senza pregiudizi e barriere; dove relazionarsi porti a ritrovare la capacità di stupirsi e di indignarsi; dove, vinte le solitudini e le assuefazioni si ritrovino insieme serenità e rabbia come fondamento del nostro agire, dove con determinazione si sfidino, si denuncino e si combattano le intolleranze, le violenze, le censure e gli assolutismi; il luogo dove raccontare sogni non sia disincanto ma progetto. Sono finalità del circolo contribuire alla diffusione del pluralismo dei soggetti sociali che operano per gli interessi della collettività, promuovere il valore della solidarietà come affermazione dei diritti dei cittadini e delle cittadine, promuovere la crescita di una democrazia partecipata, promuovere e valorizzare l'attività volontaria come strumento di cittadinanza attiva, promuovere principi e valori della Costituzione della Repubblica italiana, promuovere l'impegno per la pace e contro la guerra, per la cooperazione fra tutti i popoli e la riduzione degli armamenti, promuovere le attività di cooperazione allo sviluppo e dei rapporti internazionali fra i popoli, promuovere la tutela dei diritti umani e l'abolizione della pena di morte, promuovere il riconoscimento della libera espressione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, promuovere la difesa e la tutela dell'ambiente.

Sono campi specifici di attività del circolo: cinema, musica, teatro, turismo, cultura, solidarietà, beni culturali e ambientali, promozione delle tecnologie multimediali ed informatiche, formazione professionale e comunque tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo.

Il circolo persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS anche attraverso, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, incontri tematici ecc.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale sono potenziali settori di intervento del circolo, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci e alle socie ARCI come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Il circolo può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il Circolo provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e del Circolo che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Il circolo potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI E LE SOCIE

Articolo 3

Il numero dei soci e delle socie è illimitato. Può diventare socia o socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/Alle aspiranti soci/socie sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia o di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci e le aspiranti socie devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti e le aspiranti soci/socie siano in possesso dei

requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio/a verrà consegnata la tessera sociale della Associazione ARCI, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro delle socie e dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei/delle soci/socie alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci e le socie hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere e approvare i rendiconti ;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti di garanzia e di controllo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci e le socie che siano iscritti/e da almeno un mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il/la socio/a è tenuto

- al pagamento annuale della quota sociale
- al rispetto dello statuto e del regolamento interno
- all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede, nonché nelle immediate vicinanze del circolo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso
- scioglimento del Circolo
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
- espulsione o radiazione

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, delle socie e dei soci del circolo;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci e delle socie, oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti
- fondo di riserva

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci/e entro il 30 Aprile dell'anno successivo. un bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS, il bilancio nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci e delle socie.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Sono organismi di direzione del Circolo:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Partecipano all'assemblea generale dei soci e delle socie tutte le socie e i soci che siano iscritti/e da almeno un mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio/a.

Articolo 16

CIRCOLO ARCI "QUERENCIA"
Via dei Guelfi n. 13
67100 L'AQUILA
C.F. n. 93039070664

L'assemblea generale dei soci/socie può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci/socie aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci/socie con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Articolo 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, per le delibere di trasformazione, fusione o scissione, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci/socie, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci/socie con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'Articolo 31.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci/socie presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci/socie per la consultazione.

Articolo 20

L'assemblea generale dei soci/socie, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Articolo 6:

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge in generale ed eventuale bilancio sociale
- elegge e revoca gli organismi sociali alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci/socie fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio o la socia con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza

Articolo 21

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci/socie e dura in carica tre anni. È composto da un numero minimo, e comunque dispari, di cinque membri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

Tutti i/le consiglieri/e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci/socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale del circolo e la rappresenta anche verso i terzi, convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dal Circolo;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Circolo, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Circolo e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione delle socie e dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle socie e dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo agli atti ed è a disposizione delle socie e dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal/dalla socio/a risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione delle socie e dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'Articolo 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 28

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti al Circolo.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza del Circolo e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/socie che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS il Circolo potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

-ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Articolo 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti delle socie e dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di estinzione o scioglimento del circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO

CIRCOLO ARCI "QUERENCIA"

Via dei Guelfi n. 13

67100 L'AQUILA

C.F. n. 93039070664

IL PRESIDENTE

Andolite Bandi

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila

Registrato a L'Aquila il 12-11-2020 N. 1531 Serie 3

Esatti € 0,00 ()

